Studio Legale Sammarro&co.

Avv. Dario Sammarro
Avv. Valeria Bilotto
Dott.ssa Fabiana Bruno
Prof. Avv. Renato Rolli Consulting
Viale Trieste 38 – Cosenza (Cs) 87100
Email: avvocatosammarro@gmail.com
Pec: dariosammarro@pec.it – renatorolli@pec.giuffre.it
tel. e fax. 0984/452427 – Cell: 3425225333 - 3388296258

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

Per annullamento

Con richiesta di misura cautelare collegiale

Nell'interesse di: [redacted] nata a [redacted] il [redacted] residente a [redacted], in via [redacted] C.F.: [redacted] rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Sammarro (SMMDRA92A19D086W) e Prof. Avv. Renato Rolli (RLLRNT75D23D086O), giuste procure in calce al presente atto, con domicilio digitale presso la seguente pec: dariosammarro@pec.it, con espressa richiesta di ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento al suindicato indirizzo pec. Con indicazione di numero di telefono e fax: 0984.452427

– *ricorrente*;

contro: Ministero della Difesa, (C.F. 80234710582), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato (C.F.: 80224030587) con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

– *amministrazione resistente;*

contro: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (CF: 80236190585), in persona del Comandante Generale pro tempore, con sede in Viale Romania, 45 - 00197 Roma (RM), rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato (C.F.: 80224030587) con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

- *amministrazione resistente*;

<u>contro:</u> Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di selezione e reclutamento, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato (C.F.: 80224030587) con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

-amministrazione resistente;

<u>nei confronti di</u>: Di Martile Stefano, nato il 21/04/2001 e residente in Cassano allo Ionio (CS) 87011 al Vico XII 4 novembre n. 11,

– controinteressato

Per l'annullamento,

previa sospensione degli effetti e di ogni altra idonea misura cautelare anche monocratica,

nella prossima Camera di Consiglio, cui si chiede sin d'ora di partecipare:

1) Della graduatoria di merito – Idonei vincitori (Graduatoria di cui all'art. 1, co. 1, lett. b) del bando del Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale pubblicato nella G.U.R.I. – 4° serie speciale, n. 55, del 12 luglio 2022 e successive varianti), approvata e pubblicata il 31/03/2023 (all. 1);
2) del verbale della Commissione per gli accertamenti attitudinali n. 397638 / 3-6 SEL di Prot. del 20/02/2023, notificato in pari data, con cui è stata formalizzata l'inidoneità della ricorrente con conseguente esclusione dal Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale pubblicato nella G.U.R.I. – 4° serie speciale, n. 55, del 12 luglio 2022 e successive varianti;
3) delle norme tecniche sugli accertamenti attitudinali del Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale pubblicato nella G.U.R.I. – 4° serie speciale, n. 55, del 12 luglio 2022 e successive varianti, pubblicate sulla pagina web ufficiale del concorso, approvate con determinazione nr. 99/1 – 22CC di prot. dell'01/10/2022 dal Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento;
4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: il Bando pubblicato in G.U.R.I. – 4° serie speciale, n. 55, del 12 luglio 2022, ove interpretato in senso lesivo per i ricorrenti; ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto

per la conseguente declaratoria di illegittimità

del *modus operandi* della P.A. resistente in merito alla ambigua e incoerente dichiarazione di inidoneità al profilo attitudinale della ricorrente

con conseguente condanna in forma specifica

dell'Amministrazione in indirizzo a rinnovare gli accertamenti attitudinali per la ricorrente nonché, in via subordinata, al pagamento del danno da perdita di *chance*, con interessi e rivalutazione come per legge; in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.A. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.

Con richieste istruttorie.

Con ogni effetto ed onere conseguente.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione del sottoscritto difensore.

Premessa in fatto

In data 12 luglio 2022 veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 12 luglio 2022 il Bando di Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale (all. 2).

L'art. 6 del bando prevedeva lo svolgimento del concorso in 5 step procedurali: prova scritta di selezione; prova di efficienza fisica; accertamenti psicofisici per la verifica dell'idoneità psicofisica; accertamenti attitudinali; valutazione dei titoli. Agli accertamenti attitudinali si poteva accedere solo se superati i precedenti 3 step procedurali.

In data 16/02/2023 la ricorrente svolgeva e superava la prova scritta, la prova di efficienza fisica e gli accertamenti psicofisici per la verifica dell'idoneità psicofisica (all.3).

Come previsto dal bando, superate la prova scritta, la prova di efficienza fisica e di accertamenti psicofisici la candidata veniva sottoposta agli accertamenti attitudinali. Gli stessi, come da art. 11 del bando, si articolavano in due distinte fasi: una prima fase istruttoria ed una costitutiva.

La prima fase è stata condotta – separatamente – dall' Ufficiale psicologo Cap. Martina Panerai in data 16/02/2023, la cui valutazione è stata espressa in una "relazione psicologica" (all.4), e dall' Ufficiale Perito Selettore Magg. Rhemy

Niglio in data 20/02/2023, il quale ha riportato l'esito di tale intervista in una "scheda di valutazione attitudinale" (all.5).

In data 20/02/2023 seguiva la seconda fase costitutiva condotta collegialmente dalla Commissione attitudinale composta con membri diversi da quelli intervenuti nella fase precedente, all'esito del quale esprimeva nei riguardi della ricorrente un giudizio definitivo di inidoneità in merito al possesso dei requisiti attitudinali previsti dal "Profilo attitudinale" di riferimento, così giustificata:

"*INIDONEA* ***per le seguenti considerazioni conclusive espresse in funzione dello specifico profilo attitudinale di riferimento, delle risultanze del protocollo testologico, degli accertamenti endoprocedimentali e dell'esame diretto del candidato nel contesto della selezione****. L'aspirante affronta il colloquio con la commissione con atteggiamento dimesso e poco energico, rivelando una certa insicurezza nel gestire situazioni poco note o emotivamente impegnative. Nel confronto dialettico non riesce a rispondere in modo pertinente e circostanziato alle domande formulate, si esprime con un eloquio incerto e titubante, rivelando tensione emotiva. Non possiede adeguate capacità assertive e relazionali necessarie per il ruolo per il quale concorre. Nonostante l'esito positivo del colloquio con il perito selettore attitudinale, durante il colloquio collegiale non si è ben disimpegnata, mostrandosi poco consapevole delle prerogative e dei compiti del ruolo per cui concorre e dimostrando di non possedere caratteristiche personali in linea con il profilo attitudinale di riferimento. Mostra una motivazione fondata esclusivamente su aspetti idealistici, poco analizzata in rapporto al contesto dell'Istituzione. Alla luce dei risultati delle prove attitudinali, e soprattutto del colloquio collegiale, la candidata al momento non riunisce i requisiti del profilo attitudinale del ruolo per cui concorre."* (all.6)

Pertanto, l'odierna ricorrente è stata esclusa dalla procedura selettiva e non è stata ammessa alla formazione della graduatoria finale di merito, ai sensi dell'art. 11, co. 4 del bando di concorso.

L'esclusione della ricorrente dalle successive fasi concorsuali ed il comportamento dell'Amministrazione resistente si manifestano illegittimi e, in quanto tali, meritevoli di censura per i seguenti motivi di

DIRITTO

- **Violazione e/o falsa applicazione dell'art.11 del bando di concorso e delle Norme Tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali**
- **Violazione degli accertamenti attitudinali**
- **Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell'azione amministrativa**
- **Illogicità, contraddittorietà, errore dei presupposti**
- **Manifesta infondatezza**
- **Non omogeneità, discordanza ed illogicità della motivazione**

Preliminarmente giova segnalare come l'elemento fondamentale nella valutazione di candidati sia la cd "attitudine militare", definita dall'art. 588, comma 1° lett. a del DPR n. 90 del 15 marzo 2010 come *"il complesso delle qualità morali e di carattere, delle doti intellettuali e culturali e delle motivazioni ad affrontare la professione e la vita militare"* ovverossia **quella complessiva** disposizione del (futuro) militare – ossia morale, intellettuale, valoriale, culturale, motivazionale – dimostrativa dell'accettazione convinta e della condivisione intima dei peculiari caratteri propri della professione, della mentalità e della vita militare e delle qualità caratteriali e motivazionali poste in connessione funzionale all'espletamento dei specifici compiti del Carabiniere. Ne deriva come la predetta valutazione debba essere connotata da una comprensione globale del valore del candidato e non anche parziale.

***

I motivi di doglianza, per come meglio si leggerà di seguito, ruotano intorno a 2 eventi relativi agli accertamenti attitudinali: A) La discrasia tra le valutazioni adottate nella fase istruttoria e la fase costituiva B) l'omissione dello step procedurale relativo alle valutazioni prescritte nella fase istruttoria/ preliminare da dover confluire nella fase costitutiva (fase n. 2 degli accertamenti attitudinali)

***

Tanto detto, il bando all'art. 11 comma 2 articola gli accertamenti attitudinali, *focus* dell'odierno gravame, posti a valle dopo l' espletamento delle precedenti fasi

(prova scritta di selezione; prova di efficienza fisica; accertamenti psicofisici), i quali, a loro volta, si articolano in due fasi: a. una istruttoria, volta alla preliminare ricognizione rilevati **ai fini della formazione della decisione finale**, condotta separatamente da un Ufficiale psicologo e un Ufficiale perito selettore; b. una costitutiva, nella quale la Commissione **valutata la documentazione istruttoria** esprimerà, all'esito di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, un giudizio di idoneità o inidoneità in merito al possesso dei requisiti attitudinali (vedasi Bando).

In particolare, le Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali (all.7) al punto 7 lett. b. recitano con riferimento alla cd. "Fase costitutiva" che la Commissione attitudinale *"**esaminate le risultanze del protocollo testologico dei concorrenti e tutti gli altri atti presenti nel "raccoglitore delle prove attitudinali"** effettua una ulteriore "intervista attitudinale di selezione".*

Dal combinato disposto del Bando e delle norme tecniche appena menzionati ne discende che la Commissione avrebbe dovuto tener conto di tutte le valutazioni formulate in fase istruttoria/ preliminare di cui le risultanze del protocollo testologico ne fanno parte e della valutazione attitudinale.

Ebbene, nel caso di specie, il giudizio espresso dalla Commissione appare inattendibile essendo fondato solo e soltanto sulle valutazioni operate in sede di colloquio (ossia la cd. Fase costitutiva), ignorando i risultati positivi raggiunti dalla [redacted] nella valutazione istruttoria.

Ebbene, come si evince dalla scheda di valutazione attitudinale – fase istruttoria- redatta dall'Ufficiale Perito Selettore Magg. Rhemy Niglio in data 20.02.2023, la sig.ra [redacted] aveva ottenuto una valutazione positiva in tutte e 3 le aree di valutazione - area cognitiva (relativa all'esplorazione del *bagaglio di conoscenza* e del *livello di efficienza intellettiva*), area comportamentale (la cui valutazione riguarda il *livello evolutivo* e *l'autocontrollo emotivo*) e area di assunzione di ruolo (intesa come possesso delle *capacità di adattamento* e di *un'adeguata motivazione*) - all'esito del quale ***"è emerso una giovane con adeguati requisiti complessivi […] Riunisce i necessari requisiti per accedere al ruolo a cui aspira"*** (cfr. all.5).

Per l'Ufficiale perito selettore, quindi, l'odierna ricorrente era in possesso di adeguata forza di carattere e autorevolezza, motivazione sufficiente, così come la flessibilità e la capacità di sopportare un contesto gerarchizzato e strutturato.

Ebbene, risulta di difficile comprensione come sia stato possibile passare, nell'arco della stessa giornata, da un giudizio preliminare (fase istruttoria) di "idoneità" – come confermato dalla stessa Commissione *"l'esito positivo del colloquio con il perito selettore attitudinale […]* - ad una valutazione finale (fase costituiva) di "inidoneità" così motivata: *"Non possiede adeguate capacità assertive e relazionali necessarie per ruolo per il quale concorre … mostrandosi poco consapevole delle prerogative e dei compiti del ruolo per cui concorre e dimostrando di non possedere caratteristiche personali in linea con il profilo attitudinale di riferimento"*. (cfr. all.6)

Dal verbale n. 397638 / 3-6 SEL di Prot. del 20/02/2023 della Commissione in sede costitutiva non è possibile risalire all'iter logico-valutativo compiuto dalla stessa, la quale ha totalmente omesso di prendere in considerazione i risultati positivi ottenuti nei test svolti in fase preliminare adottando un giudizio finale solo e soltanto sulle risultanze dell'ultimo colloquio sostenuto dalla ricorrente. Si ribadisce che il bando e le norme tecniche prescrivono che la Commissione ***"valutata la documentazione istruttoria e le risultanze" di un ulteriore colloquio*** *condotto collegialmente, esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneità o inidoneità in merito al possesso dei requisiti attitudinali previsti dal "Profilo attitudinale" di riferimento del Carabiniere effettivo in servizio nell'Arma.*" Ancorché sia consolidato in giurisprudenza che il giudizio relativo all'attitudine militare dei candidati di un concorso comporti una valutazione altamente discrezionale, questa "*può essere contestata per evidente incoerenza della motivazione.[…] L'indicato giudizio, operando su aspetti variamente interpretabili, può essere censurato solo per evenienze attinenti ai soli aspetti della procedura valutativa.*". (Tar Lazio – Roma, Sezione Prima Bis, sentenza n. 7660/2020).

La Commissione ha, in questo modo, "bypassato" la valutazione preliminare effettuata dall'Ufficiale Psicologo e dall'Ufficiale Perito Selettore, **non attenendosi alle indicazioni riportate nelle due rispettive relazioni**, e non andando ad approfondire gli aspetti segnalati nella "relazione psicologica" facente parte della cd. Fase istruttoria dal Cap. Martina Panerai ovverossia *"VALUTARE: presenza di un intimo convincimento e spinta interiore indirizzata alla specifica attività, in grado di sostenerla anche nei momenti critici. VALUTARE: grinta,*

inclinazione per attività che richiedono vigore e capacità di conservare un atteggiamento sereno e distaccato in situazioni di forte tensione emotiva o di elevata contrapposizione interpersonale."(cfr.all.4). Ed invero, di dette valutazioni non vi è traccia alcuna nel verbale della Commissione attitudinale come comprovabile per *tabulas.*

***

In un concorso dell' Arma similare, su cui è sorto un giudizio analogo, il TAR Lazio – Roma, Sez. Prima Bis con sentenza n. 7190/2020 ha così statuito: *"In questo modo, però, l'indicato giudizio costituisce una mera attività fideistica perché non soggetta ad alcun riscontro, non solo di legittimità, ma neppure di merito, in ragione di valutazioni espresse* ***secondo parametri altamente soggettivi, in alcun modo obiettivamente verificabili, che esulano sinanche dalla valutazione discrezionale****, proprio perché il giudizio espresso nelle diverse aree di riferimento* ***non è soggetto a preventivi, predeterminati e paradigmatici canoni di valutazione****, sicché, in caso negativo, il giudizio finale* ***necessita di una motivazione chiara ed oggettiva,*** *proprio perché lo scrutinio espresso consegue a valutazioni, come detto, non soggette ad alcun predisposto parametro oggettivamente verificabile."*

Invece, nel caso che qui ci occupa, la motivazione addotta dalla Commissione si appalesa del tutto **generica,** incoerente ed illogica dimostrando di non aver ponderato la completa personalità ed il potenziale della [redacted], senza specificare le ragioni di esclusioni e formulando un giudizio di inidoneità senza i doverosi approfondimenti valutativi di cui si è detto.

Sul punto, di recente il TAR Lazio – Roma, Sez. Prima bis ordinanza n. 2123/2019 si è espresso in tal senso: "*La motivazione escludente utilizzata dalla p.a. risulta apparente, ipotetica e generica, in quanto le ragioni ivi espresse risultano utilizzabili nei confronti di qualsivoglia candidato, non indicando con precisione i motivi di idoneità, atteso che nel caso di specie il coinvolgimento di diritti anche costituzionali, impone alla p.a. una motivazione, non solo sufficiente ed adeguata, ma assolutamente rigorosa nel determinare le singolari e soggettive ragioni di esclusioni*."

Ed ancora, dalla discordanza tra valutazione preliminare e valutazione finale e dal mancato approfondimento dei requisiti del profilo attitudinale ne sarebbe discesa la necessità da parte della Commissione attitudinale di fornire, per lo meno, una

motivazione rafforzata sulle ragioni che hanno determinato l'esclusione dell'odierna ricorrente in armonia con il seguente assunto: "*avrebbe dovuto essere corredato di una motivazione rafforzata che desse ampiamente conto delle scelte operate e della valutazione data […]"* (TAR Lazio – Roma, sez. III bis, Sent. 8059/2018).

*

Sulla notifica per pubblici proclami
e sull'integrazione del contraddittorio

Qualora, Codesto Organo giudicante – lo ritenga opportuno - si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online delle PA resistenti, ex art. 41 c.p.a. o di altra misura necessaria all'integrazione del contraddittorio, stante la difficoltà oggettiva e non meramente soggettiva, non tanto di identificare i nominativi dei controinteressati, quanto di procedere alla notifica per le vie ordinarie, tenuto conto dell'elevato numero degli stessi che renderebbe particolarmente onerosa, anche economicamente, la notifica del ricorso nelle forme ordinarie. (Si veda sul punto Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018 n. 4948)

*

Sulla richiesta risarcitoria.

In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui, per qualsivoglia ragione, non si accertasse il diritto dell'odierna ricorrente alla rinnovazione degli accertamenti attitudinali, con conseguente collocazione utile nella graduatoria di merito e, quindi, in mancanza di reintegrazione in forma specifica, i danni dalla stessa subiti sarebbero in ogni caso passibili di risarcimento in via equitativa, conseguente all'illegittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati e dell'iter seguito dall'amministrazione nella procedura *de qua*, con conseguente condanna al pagamento e/o declaratoria dei criteri in base ai quali l'Amministrazione intimata dovrà formulare una proposta di pagamento comprendente sia il lucro cessante che i ricorrenti avrebbero ottenuto con il superamento delle prove concorsuali, da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., sia il danno emergente patito e comunque la perdita di *chance*.

Il nesso di causalità è evidente: il *modus operandi* della P.A. ha impedito alla ricorrente di essere inclusa nella graduatoria di merito, benché ne avesse pieno diritto per come meglio esplicitato nel ricorso.

*

Sull'istanza cautelare.

Per il *fumus* valga quanto sinora esposto.

Quanto al *periculum*, assolutamente grave ed irreparabile risulta essere il pregiudizio che la ricorrente subirebbe qualora Codesto Giudice non sospendesse gli effetti degli atti impugnati e non disponesse altra idonea misura cautelare (riesame della valutazione attitudinale ad opera di una Commissione in diversa composizione etc.) o, nello specifico, la ripetizione della prova attitudinale, considerato pure che la graduatoria di merito è già stata pubblicata in data 31/03/2023 e che a partire dal 19/04/2023 gli idonei vincitori sono stati già ammessi al 1° ciclo di formazione. L'adozione della misura cautelare consentirebbe comunque alla ricorrente la possibilità di essere ammessa ai corsi formazione in seguito a rivalutazione. Vale la pena segnalare, che i posti per il reclutamento sono pari a 4.189 mentre che, ad oggi, risultano essere ammessi ai corsi formazione prodromici al reclutamento, solamente un numero pari a 3438 quale risultante dal complessivo numero di concorrenti collocati come idonei vincitori.

Una scelta di segno opposto, invero, potrebbe vanificare l'*utilitas* conseguibile nelle more dell'attesa della definizione nel merito del presente giudizio, anche alla luce della conclusione del percorso formativo e della stipula dei contratti di lavoro.

Conclusioni

Alla luce di quanto testé esposto, si chiede l'accoglimento del ricorso, ivi comprese tutte le richieste e istanze cautelari in esso contenute. E nello specifico si chiede a Codesto Giudice:

In via cautelare, disporre il riesame della valutazione attitudinale della ricorrente ad opera di una Commissione in diversa composizione o la ripetizione della prova attitudinale.

Nel merito, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, disporre la rivalutazione del giudizio di idoneità della [redacted]

In subordine, condannare le Pa resistenti al risarcimento dei danni ingiustamente subiti dalla ricorrente a causa del comportamento illegittimo perpetrato dall'amministrazione.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione dei sottoscritti difensori.

Ai fini fiscali si dichiara che il ricorso riguarda i concorsi pubblici e pertanto è dovuto un contributo unificato pari ad Euro 325,00.

Produzione giusta indice.

Cosenza - Roma, 30.05.2023

Prof. Avv. Renato Rolli

Avv. Dario Sammarro

Firmato digitalmente da

DARIO SAMMARRO

CN = DARIO SAMMARRO
C = IT